

ULTIMI COMUNICATI MUR IN TEMA DI GREEN PASS E CERTIFICAZIONI

:: 30 agosto 2021

Si rammenta e si ribadisce che il giorno del test d'accesso sarà possibile **partecipare alle selezioni solo se in possesso di una certificazione** (nello specifico certificazione verde COVID - 19 - EU digital COVID Certificate nei tipi disponibili tutti con Qr code) che comprovi l'inoculazione: - di una dose vaccinale, valida dopo 15 giorni (se il vaccino è in unica dose)

- oppure una delle due dosi, valida dopo 15 giorni (se il vaccino prevede due dosi e si è inoculata solo la prima)
- o di entrambe le dosi (ciclo completo non più vecchio di 9 mesi)
- oppure la guarigione dall'infezione non oltre i 6 mesi dalla data del test.

In alternativa è possibile effettuare un tampone (test molecolare o antigenico con risultato negativo), effettuato non oltre le 48 ore. Nb: Si segnala che le certificazioni verdi ante 1 luglio sono sostituite dalle nuove.

Nel caso del tampone molecolare o rapido deve essere effettuato in struttura autorizzata per il rilascio certificazione con qr code con questa tempistica: - Prova Veterinaria - 1 settembre: tampone 30 o 31 agosto
- Prova Medicina e Odontoiatria - 3 settembre: **tampone 1 o 2 settembre**

:: 1 settembre 2021

Coloro che siano muniti di **certificato di esenzione vaccinale** per accedere ai servizi di cui al comma 1, art.3 del decreto legge del 23 luglio n.105 del 2001 e conformemente a quanto previsto nella circolare ministeriale n.35309 del 4 agosto 2021, dovranno presentare la relativa **certificazione** contenente:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____" (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio - Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). **I candidati che posseggono la suddetta certificazione di esenzione non dovranno compilare nessuna delle scelte contenute nell'autocertificazione da presentare il giorno del test ma dovranno compilare solo la restante parte.**

Gli stessi faranno riferimento ai singoli atenei presso i quali sosterranno la prova con riguardo alla verifica del certificato di esenzione e all'attuazione delle precauzioni da adottare nel caso di specie.